

Ai Signori clienti
Loro sedi

Circolare di studio n. 12/2013 - del 21/10/2013

Oggetto: Adempimenti di fine anno e Ritiro documentazione contabile

1) Spesometro e modello di comunicazione "polivalente"

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. N. 2013/94908 del 02/08/2013 è stato approvato il nuovo modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva. Il nuovo modello "polivalente" diffuso il 10.10.2013, è utilizzabile per una serie di adempimenti dichiarativi obbligatori quali:

- spesometro;
- comunicazioni black list;
- acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino;
- vendite in contanti legate al settore turismo.

Le operazioni black list e gli acquisti di beni da RSM effettuati fino al 31/12/2013 potranno essere comunicate con gli attuali mezzi dichiarativi o alternativamente con il nuovo modello. Le operazioni effettuate dal 01/01/2014 potranno essere comunicate UNICAMENTE con il nuovo modello.

SPESOMETRO

Termini di presentazione

OPERAZIONI EFFETTUATE NEL 2012

I soggetti con liquidazione IVA mensile, trasmettono la comunicazione entro il **12/11/2013**, mentre quelli con liquidazione iva trimestrale prolungano il termine al **21/12/2013**.

OPERAZIONI EFFETTUATE NEL 2013 E NEGLI ANNI SUCCESSIVI

I soggetti con liquidazione mensile effettuano la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, mentre i trimestrali entro il 20 aprile.

Operazioni da comunicare:

Per le operazioni per le quali vige l'obbligo di fatturazione c'è la possibilità di spedire i dati indipendentemente dall'importo ed in maniera cumulativa per ogni controparte economica.

Per le operazioni senza obbligo di fatturazione rimane la soglia di monitoraggio (€ 3.600,00 iva compresa).

Vanno incluse: le operazioni imponibili, non imponibili ed assimilate e le operazioni esenti.

Esclusioni:

Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione dal punto di vista soggettivo i **contribuenti minimi e gli enti pubblici**.

Dal punto di vista oggettivo sono escluse:

- le **importazioni**, le **esportazioni di cui all'art. 8, comma 1 lett. a) e b) DPR 633/72**, le **operazioni intracomunitarie**, le **operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria** (es. utenze, telefonia), di cui all'art. 7 DPR 605/73 e le operazioni di importo sebbene superiori a €. 3.600,00 effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta ai fini I.V.A., non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto **con carta di credito di debito o prepagata**.

Le operazioni blak list non vanno inserite nella sezione SPESOMETRO.

Dati analitici o aggregati:

La prima vera novità contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità per il contribuente, di presentare la comunicazione delle operazioni I.V.A. con due modalità:

- in maniera aggregata per singolo soggetto iva;
ovvero
- in maniera analitica evidenziando operazione per operazione.

Casi particolari:

Le **cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione** rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita iva del cedente.

Le operazioni documentate con **fatture cointestate** devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

Gli acquisti di benzina mediante **carta carburante** dovranno essere inserite nello spesometro.

Sul sito dello studio troverete postati il Modello "polivalente" e le relative istruzioni

N.B.

Vogliate contattare i vostri fornitori software al fine di aggiornare i programmi aziendali ed inviare allo stúdio il tracciato record per la trasmissione.

2) Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o loro familiari.

Per contrastare il fenomeno dell'intestazione fittizia di beni alle imprese, il D.L.13 agosto 2011, n. 138, ha previsto l'ineducibilità dei costi, relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, nonché la tassazione in capo al soggetto utilizzatore, di tale differenziale, a titolo di reddito diverso.

Termine di presentazione:

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 12 dicembre 2013**.

A chi spetta la comunicazione:

L'obbligo di comunicazione, come si legge nel Provvedimento prot. n. 2013/94902, può essere assolto, alternativamente, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare.

Soggetti obbligati

Impresa individuale;
Società di persone (SNC e SAS);
Società di capitali (SPA, SRL e SAPA);
Società cooperative;
Stabili organizzazioni di società non residenti;
Enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Soggetti esclusi

Restano escluse, come detto dall'applicazione della disciplina, quindi anche dall'obbligo di comunicazione, le società semplici.

Sono esclusi dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del T.U.I.R.;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

Per i beni di modesto valore, ovvero non superiore a **tremila euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto**, non sussiste l'obbligo di comunicazione.

3) La comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni

Il Provvedimento pubblicato il 5 agosto (prot. n. 2013/94904), prevede l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per

ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a **tremilaseicento euro**.

Il provvedimento prevede l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione è già in possesso (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata). Come per i beni concessi in godimento ai soci, l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti scatta a partire dal periodo di imposta 2012.

Sono previsti i medesimi termini di presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente per cui:

- per i finanziamenti concessi nell'anno 2012 il termine è il 12/12/2013;
- per gli anni successivi il termine è il 30 di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

N.B.

Vogliate compilare il modello nella sezione opportuna se avete operazioni da rilevare.

4) Restituzione documentazione contabile

Lo studio vi contatterà per restituire la documentazione contabile relativa ad anni pregressi.

Per qualsiasi chiarimento in merito lo studio rimane a disposizione.

Protti & Valcamonici